

ACCORDO DI COLLABORAZIONE tra ARIC e ATER LANCIANO
per la gestione di attività e procedure di interesse comune

Tra

L'ATER - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di LANCIANO, con sede legale in Lanciano Viale della Rimembranza, n. 6 C.F. 00092320696, in persona del Direttore Generale dott. Giuseppe D'Alessandro in virtù dei poteri conferitigli con Delibera di Consiglio di Amministrazione n. del , di seguito anche "ATER" ;

e

L'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza della Regione Abruzzo, con sede legale a Tortoreto Lido, Via Napoli n. 4, C.F. 91022630676, in persona del legale rappresentante dell'Amministrazione Donato Cavallo, nato a Salerno il 16 aprile 1972, in qualità di Direttore dell'Agenzia in virtù dei poteri conferitigli con Delibera di Giunta Regionale n. 731 del 15 novembre 2021, di seguito anche "Agenzia" o "ARIC";

(di seguito denominati anche semplicemente "le Parti" laddove si fa riferimento ad essi in modo congiunto ed equivalente)

PREMESSO

- che l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che il Decreto legislativo del 30 marzo 2001 n.165. art 30 comma 2 sexies, prevede che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare per motivate esigenze personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni;
- che l'art. 23-bis, comma 7, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165 prevede che sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private;
- che la Legge Finanziaria n. 296 del 27 dicembre 2006, all'art.1 comma 455, ha statuito che *"ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le Regioni possono costituire Centrali di acquisto anche unitamente ad altre Regioni, che operano quali Centrali di Committenza ai sensi dell'articolo 33 del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle Amministrazioni ed Enti regionali, degli Enti locali, degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e delle altre Pubbliche Amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio"*;

- che l'art. 9 comma 1 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n.66 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n.89, prevede, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti, operante presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, anche "ANAC"), l'istituzione dell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui fanno parte Consip ed una Centrale di Committenza per ciascuna regione;
- che, ai sensi dell'art. 1 dello Statuto l'ATER di Lanciano è un Ente Pubblico Economico dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e di un proprio Statuto la cui proposta è deliberata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Consiglio di Amministrazione ed è approvato dal Consiglio Regionale, in attuazione della legge regionale 21 luglio 1999, n° 44 e successive modificazioni. Con la stessa maggioranza è approvata l'eventuale modifica dello Statuto;
- che con Legge Regionale n. 25 del 14 marzo 2000 è stata istituita l'Azienda regionale di Informatica e Committenza (di seguito, anche "ARIC"), già Azienda regionale per l'Informatica e la Telematica;
- che con successiva Legge Regionale n. 34 del 27 settembre 2016, è stato assegnato ad ARIC il ruolo di Centrale Unica di Committenza di Regione Abruzzo e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell'art. 9 del sopra citato Decreto-Legge n.66/2014 e in virtù della Delibera ANAC n. 784 del 20 luglio 2016;
- che con Delibera n. 643 del 22 settembre 2021 recante *"Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014, dell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'articolo 9 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66"*, l'ANAC ha inserito l'ARIC di Regione Abruzzo nell'Elenco dei Soggetti Aggregatori;
- che l'ARIC e l'ATER Lanciano, di seguito le "Parti", al fine di realizzare e soddisfare gli obiettivi di comune interesse, anche ai sensi dell'art.23 bis comma 7 Dlgs165/2001 in un'ottica di reciproca collaborazione intendono stipulare il presente protocollo al fine di disciplinare anche le modalità di avalimento del personale in forza presso ciascuna delle Amministrazioni.
- che la legge n. 145 /2018 comma 124 recante ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*** consente agli enti locali di utilizzare personale assegnato ad altri enti al fine della migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse;
 - che la convergenza di interessi determina, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza delle rispettive funzioni, l'opportunità di instaurare un rapporto di collaborazione per coordinare e rendere più efficace l'esecuzione dei rispettivi mandati istituzionali;
 - che tale cooperazione si inserisce nel generale principio di leale collaborazione tra le pubbliche istituzioni, in coerenza con i principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa;

- che al fine di garantire trasparenza e certezza procedurale, le parti definiscono, come segue, i fondamentali aspetti operativi di gestione salve le precisazioni che le parti potranno stabilire nel corso delle diverse attività procedimentali e per una più funzionale gestione delle stesse.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti convengono di sottoscrivere il seguente Accordo collaborativo.

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

Articolo 2

Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione tra le parti, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, di iniziative, finalizzate a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, utilizzando reciprocamente il personale in servizio presso ciascuna Amministrazione relativamente alle seguenti attività (elencate in modo esemplificativo e non esaustivo):

- svolgimento di procedure di appalto per lavori, beni e servizi nonché di procedure concorsuali anche mediante l'avvalimento del personale in forza presso ciascuna Amministrazione con particolare riguardo alla figura del RUP e di personale di supporto al RUP.

Articolo 3

Per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza le Parti si avvalgono reciprocamente della collaborazione dei rispettivi uffici ai quali forniscono, in maniera condivisa, indicazioni operative nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, in particolare il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

Gli atti compiuti dagli uffici in regime di avvalimento sono imputati in via diretta ed esclusiva all'ente utilizzatore (ARIC) che ne risponde anche nei confronti di soggetti terzi;

Il personale utilizzato da ARIC in possesso dei titoli per ricoprire la carica di RUP o di supporto al RUP verrà remunerato dalla stessa con il fondo incentivi ex art.113 d.lgs. n.50/2016 come da regolamento approvato con Delibera del Direttore Generale ARIC n.3/2022.

Eventuali spese sostenute dall'Ente di appartenenza, previste dal rispettivo CCNL ed afferenti all'espletamento dell'incarico in pendenza dell'avvalimento, debitamente rendicontate ed autorizzate

dall'Ente utilizzatore – secondo le modalità condivise -, a titolo esemplificativo e non esaustivo: trasferte, missioni, straordinari, etc., saranno rimborsate all'Ente di appartenenza (Ater Lanciano).

Il rapporto di lavoro del personale utilizzato è gestito dall'ente di provenienza che resta titolare del medesimo rapporto di lavoro senza nessun aggravio per ente utilizzatore.

Articolo 4

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si applicano le disposizioni di cui alla legge n.145/2018 comma 124 e ss.mm.ii. nonché le disposizioni dell'art.14 del CCNL 22 gennaio 2004 ove compatibili e/o in ogni caso il CCNL di riferimento dell'Ater di Lanciano.

Le Parti dichiarano di collaborare e cooperare in base a quanto definito con il presente Accordo e si impegnano ad adempiere gratuitamente allo stesso.

Articolo 5

1. Il coordinamento dello sviluppo delle attività previste dal presente Accordo è affidato a un referente per ciascuna delle Parti, come di seguito individuati:

- per ATER: dr. Luigi Natale, Responsabile Area Amministrativa Ater, luigi.natale@aterlanciano.it
- per ARIC Abruzzo: dr. Sandro Luigi Giugliano, Dirigente ARIC, sandro.giugliano@aric.it

2. I referenti si occupano, in particolare, del coordinamento tecnico per la corretta esecuzione delle attività previste nel presente Accordo, attivando e coinvolgendo le risorse necessarie.

Articolo 6

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipulazione del presente accordo verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate.

2. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali saranno altresì improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e rispetteranno quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

3. I Titolari del trattamento dei dati personali di cui al presente accordo sono entrambe le Parti per le attività di rispettiva esecuzione.

Articolo 7

1. Il presente Accordo è valido per 24 mesi a decorrere dalla data di trasmissione tramite posta elettronica certificata dell'originale dell'atto contenente la firma digitale ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione e s'intenderà rinnovato alla scadenza per egual periodo salvo comunicazione di rinuncia al

rinnovo che potrà pervenire, su iniziativa di ciascuna delle parti, a mezzo pec entro 30 giorni dalla scadenza della presente convenzione.

2. Le Parti potranno stipulare ulteriori patti integrativi, modificativi e/o attuativi del presente Accordo, che si rendessero necessari e/o opportuni al fine di una migliore realizzazione di quanto previsto dai precedenti articoli, da approvarsi e stipularsi nelle stesse forme del presente Accordo.

Articolo 8

1. Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza possa nascere dal presente Accordo.

2. Qualunque controversia, non risolta bonariamente, in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Accordo sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale rituale composto da un rappresentante nominato da entrambe le parti e da un Presidente da nominare di comune accordo, secondo le modalità definite dalle leggi vigenti. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo il foro competente è Teramo.

Articolo 9

Il presente Accordo potrà essere oggetto di integrazione soprattutto per quanto riguarda la fase di individuazione delle attività e del personale da utilizzare.

Tali integrazioni o eventuali variazioni agli impegni assunti con il presente Accordo dovranno essere concordate tra le parti per iscritto, condivise ed approvate.

Il presente Accordo viene sottoscritto dai Responsabili degli Enti mediante firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della legge 241/1990 come introdotto dall'art. 6, comma 2, legge n. 221 del 2012.

Letto, confermato e sottoscritto,

ATER LANCIANO

Il Direttore Generale

ARIC

Il Direttore Generale